



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1693

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. MASSIMILIANO MARCELLI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 13211 del 24 luglio 2001, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Massimiliano Marcelli, nato a Terni (TR), il 4 settembre 1975, che risulta attualmente cancellato con delibera OCF n. 1033 del 27 febbraio 2019;

VISTA la nota del 6 febbraio 2019 (prot. Consob n. 140720 del 14 marzo 2019) con la quale Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. ha segnalato alla Consob il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Massimiliano Marcelli nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

VISTE le note del 14 marzo 2019, 7 giugno 2019, 20 giugno 2019 e del 25 luglio 2019 (rispettivamente prot. nn. 12487 del 15 marzo 2019, 43715 del 10 giugno 2019, 46907 del 21 giugno



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

2019 e 53950 del 26 luglio 2019) con cui Consob - in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, - ha trasmesso a questo Organismo, la documentazione relativa al consulente Sig. Massimiliano Marcelli per lo svolgimento delle attività istruttorie;

VISTE le successive note del 3 maggio 2019 (prot. n. 43556 del 7 giugno 2019) e del 21 maggio 2019 (prot. n. 38988 del 25 maggio 2019), con le quali sono pervenuti all'Organismo i reclami sporti da due clienti ad Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. e a Banca Generali S.p.A., che hanno segnalato il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Massimiliano Marcelli nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

VISTA la nota del 18 dicembre 2019 (prot. n. 87714/19), notificata in data 7 gennaio 2021, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, tra l'altro, al Sig. Massimiliano Marcelli, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- 158, comma 1, (già, art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 2007), per aver violato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza e, in particolare, per aver:
 - acquisito, anche temporaneamente, la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
 - comunicato e trasmesso alla clientela informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- art. 159, comma 5, (già, art. 108, comma 5, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 2007), per aver accettato dalla clientela mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Massimiliano Marcelli non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza trasmessa in data 14 giugno 2021 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Massimiliano Marcelli;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Massimiliano Marcelli le sopra citate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del



TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), nn. 4 e 5 del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a*), nn. 4 e 5 del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea, di somme o di valori di pertinenza dei clienti nonché in caso di comunicazione o trasmissione alla clientela di informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), n. 7 del Regolamento Intermediari, (già art. 110, comma 2, lett. *b*), n. 6 del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n 16190 del 29 ottobre 2007) l'Organismo dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 159, comma 5, del Regolamento Intermediari (già art. 108, comma 5, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007);
- le violazioni accertate – due delle quali autonomamente da sanzionare con il massimo edittale – il complessivo disegno diretto a realizzare acquisizioni in danno di più clienti nonché l'ingente ammontare delle somme di denaro acquisite costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Massimiliano Marcelli a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Massimiliano Marcelli, nato a Terni (TR) il 4 settembre 1975, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 24 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti